

CONSIGLIO DEI MINISTRI/Nel ddl sulle partite Iva anche le misure sul lavoro agile

Formazione, deducibilità piena

Ma il limite annuo di spesa è fissato a 10 mila euro

DI ANDREA BONGI
E BEATRICE MIGLIORINI

Integralmente deducibile, ma nel limite annuo di diecimila euro, la formazione dei lavoratori autonomi. Le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili diventeranno infatti integralmente deducibili ma solo entro il limite annuo di spesa pari ad euro 10 mila. Ammesse alla deducibilità integrale, ma nel limite annuo di 5 mila euro, anche le spese che il lavoratore autonomo sosterrà per certificare le proprie competenze o per l'orientamento la ricerca e il sostegno della sua attività. Diverranno invece integralmente deducibili, in questo caso senza limiti di spesa, le assicurazioni contro il rischio dei mancati pagamenti delle prestazioni effettuate. Sono queste, in estrema sintesi, le principali modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo apportate dal disegno di legge sulle partite Iva approvato ieri dal consiglio dei ministri. Pronta, quindi, una modifica delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 54 del Tuir che presenta luci e ombre e che, soprattutto, non riesce a superare quell'antica e ingiustificata discriminazione fra lavoro autonomo e reddito d'impresa in ordine alla deducibilità fiscale delle spese di aggiornamento e formazione.

Spese per la formazione professionale. Nonostante che per la maggior parte delle categorie professionali italiane la formazione sia obbligatoria ed inderogabile, per il fisco tale tipologia di oneri continua ad essere indigesta. La riforma in commento prevede infatti il superamento dell'attuale regime di deducibilità limitata del 50% di tali spese ma non manca di porre, diversamente da quanto avviene per i redditi d'impresa, un tetto massimo all'ammontare delle spese per la formazione professionale annua oltre il quale le stesse diventano automaticamente indeducibili dal reddito di lavoro autonomo. E se il tetto di 10 mila euro annui può apparire sufficiente in relazione a certe tipologie di eventi formativi, esso appare invece del tutto inadeguato per categorie professionali a elevata specializzazione, si pensi al settore sanitario, per le quali la partecipazione a master e corsi di formazione può avere costi di iscrizione per i quali il tetto fissato dal legislatore rischia di essere assolutamente inadeguato. La riforma in commento non ha inoltre ritenuto di confermare la deducibilità delle spese accessorie alla formazione quali quelle di viaggio e soggiorno che diventeranno dunque non più deducibili. Luci ed ombre

Le novità in pillole

Transazioni	Estesa l'applicazione del dlgs 231/2002 alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi
Pagamenti	Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa e quelle che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni
Invenzioni	I diritti di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni spetta al lavoratore autonomo a meno che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro
Formazione	Spese per la formazioni deducibili integralmente nel limite annuo di 10 mila euro. Deducibili nel limite di 5 mila euro l'anno le spese per la certificazione delle competenze e dell'orientamento professionale. Deducibili senza limiti le polizze assicurative contro il rischio dei mancati pagamenti
Impiego	I centri per l'impiego e i soggetti accreditati che offrono servizi per il lavoro sono tenuti a dotarsi di uno sportello ad hoc dedicato al lavoro autonomo
Appalti e Fondi Ue	Le p.a. devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici. Equiparati i lavoratori autonomi alle pmi per l'accesso ai fondi Ue
Maternità	Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto di percepire l'indennità di maternità indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa
Congedi parentali	Esteso l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono usufruire dei congedi parentali. L'indennità può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino
Gravidanza, malattia e infortunio	Il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi in caso di gravidanza, malattia e infortunio, rimane sospeso fino a 150 giorni. In caso di malattia e infortunio gravi, il versamento dei contributi e dei premi assicurativi è sospeso fino a un massimo di due anni
Malattia	Per gli iscritti alla gestione separata i trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera
Cpc	Si ha collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa

Lavoro agile

- Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'accordo deve essere stipulato per iscritto e deve esplicitare le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali
- Il trattamento economico deve essere pari a quello applicato agli altri lavoratori
- Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore oltre che la protezione dei dati utilizzati
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa
- I contratti collettivi possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile

sulla nuova deducibilità per le spese di convegni e congressi dei professionisti che anche dopo la riforma in commento continuerà a mantenere un regime fiscale di svantaggio e discriminazione del lavoro autonomo rispetto al reddito d'impresa dove le spese per aggiornamento sono interamente deducibili senza alcun limite di spesa.

Spese per la certificazione delle competenze. Il disegno di legge di riforma del lavoro autonomo inserisce nell'articolo 54 del Tuir la possibilità per i professionisti di dedurre le spese sostenute per «i servizi personalizzati di cer-

tificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente». Anche per queste spese la deducibilità sarà integrale nel limite annuo di euro 5 mila. Nella versione attuale dell'articolo 54 del Tuir tali oneri non sono elencati per cui la deducibilità di tali spese deve ritenersi ammessa, senza limitazioni di sorta, qualora le stesse rispettino i requisiti di inerente rispetto all'attività

esercitata.

Copertura del rischio insolvenza. L'ultima novità in arrivo riguarda infine la deducibilità integrale e stavolta senza limiti annuali, degli oneri corrisposti dal professionista per la garanzia, anche assicurativa, contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. L'attuale versione dell'articolo 54 del Tuir non indica espressamente tali tipi di oneri che tuttavia, come nel caso delle spese per le certificazioni, non possono che essere considerate deducibili qualora inerenti all'attività esercitata.